



# COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina  
**COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

Cod. Fisc./P.IVA: 00461850836  
TEL. 0941/950820 - FAX 0941/921023



REGIONE SICILIA

## ORDINANZA NR. 07 DEL 03/04/2020

**OGGETTO:** Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID-19  
**IL SINDACO**

**Richiamati** i precedenti atti normativi adottati per il contenimento e gestione dell'emergenza del virus COVID-19 ed in particolare:

1. DPCM 23/02/2020;
2. DPCM 25/02/2020;
3. DPCM 01/03/2020;
4. DPCM 04/03/2020;
5. DPCM 08/03/2020;
6. DPCM 09/03/2020;
7. DPCM 11/03/2020;
8. DPCM 22/03/2020;
9. D.L. 25/03/2020;

**Considerato** che l'OMS il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Considerato** che l'OMS l'11/03/2020 ha valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una Pandemia;

**Considerato** che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel territorio comunale, al fine di tutelare al meglio la salute pubblica dell'intera necessaria;

**Ritenuto** necessario dover adottare ulteriori misure per il contenimento dei movimenti delle persone e consentire alle forze di vigilanza un'attenta e puntuale verifica, limitando l'orario di apertura di quelle attività autorizzate ma che non interessano beni di prima necessità in questo contesto;

**Visto** il D.P.C.M. n. 20/2020 del 01/04/2020 che stante il persistere della diffusione epidemiologica ha prorogato sino alla data del 13/04/2020 le misure di contenimento sin qui adottate;

**Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente ed urgente n. 06/2020 del 19/03/2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana;

**Vista** la Circolare Prefettizia n. 0030431 del 28/03/2020;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

**Visto** l'O.A.EE.L.L. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;

**Vista** la propria ordinanza n.06/2020 del 31/03/2020 con la quale veniva vietata l'attività di consegna a domicilio da parte di rivenditori provenienti da altri Comuni di generi reperibili sul territorio di questo Comune;

**TENUTO CONTO**, della necessità, al fine di contrastare la diffusione epidemiologica, di dover conseguire il massimo contenimento della movimentazione delle persone anche garantendo una maggiore scelta in relazione sia ai prodotti che ai prezzi ed alle offerte della spesa recapitabile a domicilio;

**TENUTO CONTO**, inoltre della peculiarità geografica che caratterizza il territorio del Comune di Capri Leone che si interseca in più punti con quello dei Comuni contigui di Torrenova e Capo D'Orlando, e considerato che alcuni esercizi commerciali ricadono nell'immediata prossimità della linea di confine a ridosso dell'abitato della frazione Rocca;

**TENUTO CONTO**, altresì, che il bacino di clientela di tali esercizi, per la suddetta peculiarità territoriale, è costituito, in misura rilevante, da cittadini di questo Comune;

**TENUTO CONTO**, infine della prossimità della festività pasquale e della consuetudine, consolidata nella popolazione, di acquistare i prodotti di circostanza negli esercizi commerciali, panifici e pasticcerie;

**Ravvisata** l'opportunità di consentire agli esercenti di tali attività la consegna al domicilio dei consumatori di tali prodotti, ferma restando la prescrizione che gli esercizi debbano rimanere chiusi al pubblico.

**Ribadito** che è vietata ogni pratica di asporto da parte della clientela e che durante le fasi di trasporto debbano essere scrupolosamente osservate le norme igienico-sanitarie imposte dalla normativa vigente in materia di confezionamento e trasporto, nonché, tutte le dovute misure precauzionali atte ad impedire e/o evitare il pericolo di diffusione del Virus:

#### **ORDINA**

Sino alla data del 13/04/2020:

- La chiusura alle ore 18:00 di tutte le attività ancora autorizzate. Rimarranno esclusi dal presente divieto: le farmacie, gli esercizi che forniscono gas domestico o altri combustibili da riscaldamento e i negozi di generi alimentari (ivi comprese macellerie e pescherie, panetterie, frutta e verdura e gastronomia con consegna a domicilio).
- Il divieto assoluto di somministrazione di alcolici e bevande presso gli esercizi commerciali
- Divieto di consegna a domicilio da parte dei commercianti provenienti da fuori Comune, di generi che sono reperibili presso attività presenti all'interno del territorio di questo Comune, con le eccezioni di cui alle seguenti disposizioni. Sono comunque consentite le consegne da parte di corrieri nazionali, Poste Italiane e poste private.

#### **DISPONE**

- Di consentire, eccetto nei giorni festivi, alle attività commerciali dei Comuni contigui ricadenti nelle immediate prossimità del confine con il Comune di Capri Leone, di effettuare le consegne a domicilio presso i consumatori di quest'ultimo, con la scrupolosa osservanza delle misure precauzionali finalizzate a prevenire il pericolo di diffusione del Virus COVID-19.
- Di consentire ai titolari di pasticcerie e panifici presenti sul territorio Comunale la facoltà di preparazione dei prodotti tipici della festività pasquale con consegna degli stessi al domicilio dei consumatori, nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni imposte in materia di confezionamento e trasporto degli alimenti, nonché con l'adozione puntuale delle misure precauzionali per la prevenzione del pericolo di diffusione del contagio. Resta inteso che la preparazione deve avere luogo senza apertura al pubblico dell'attività e con esclusione dell'ipotesi di attività di asporto da parte del cliente.
- Di estendere la facoltà di consegna a domicilio di gastronomia pronta (pizza, rosticceria pasticceria) anche al giorno di domenica, sempre con attività chiusa ed esclusione dell'asporto.
- Che la forza pubblica e il Servizio di P.M., sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

#### **INFORMA**

- Che per le violazioni a quanto disposto con la presente ordinanza si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 - comma 1 - del DPCM nr. 19 del 25/03/2020, da € 400,00 ad € 3.000,00.
- Che in presenza di recidiva per la medesima violazione, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni.

- Che avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso per via gerarchica al Sig. Prefetto di Messina entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna, oppure, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania entro 60 (sessanta) giorni dalla data odierna, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data odierna.

**DISPONE** altresì

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio on line o sul sito web istituzionale dell'Ente;
- Canali di comunicazione telematica dell'Ente;
- Comunicati stampa;
- Notifica, da parte degli addetti del Servizio di P.M. dell'Ente, ai titolari delle attività interessate presenti sul territorio Comunale.

Che la stessa sia inoltre, invita:

Alla Prefettura di Messina;  
Al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando;  
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Capri Leone;  
Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello;  
Al Comando della Polizia Municipale.



**Il Sindaco**  
**Filippo Borrello**

*Filippo Borrello*

